REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Direzione generale

Servizio Tecnico

CAPITOLATO DI GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DELLE FORNITURE DI PREPARATI TASSIDERMICI E RIPRODUZIONI IN RESINA DI VERTEBRATI DELLA FAUNA SARDA. -

PARTE I

OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1

(Oggetto dell'appalto)

Il presente capitolato ha per oggetto la selezione del miglior contraente a cui affidare l'esecuzione della forniture di preparati tassidermici e riproduzioni in resina di vertebrati della fauna sarda identificati al successivo articolo 2.

L'intero appalto del valore complessivo di euro 28.000,00 IVA di legge IVA compresa è suddiviso nei seguenti due lotti separatamente aggiudicabili:

Lotto 1 – Base d'asta euro 17.000,00, relativa alla fornitura dei preparati tassidermici;

Lotto 2 – Base d'asta euro 11.000,00relativa alla fornitura delle riproduzioni di piccoli vertebrati in resina;

I soggetti partecipanti possono presentare offerta per entrambi i lotti o anche per uno solo. E' fatto divieto di presentare offerte per una sola parte delle forniture oggetto di un lotto. Sono altresì escluse le offerte condizionate e/o indeterminate.

Art. 2

(Descrizione dell'appalto)

LOTTO N.1 – Base d'Asta euro 17.000,00 IVA compresa

Oggetto dell'appalto del lotto n. 1 è la realizzazione di preparati tassidermici delle specie sotto elencate a partire da animali deceduti e detenuti attualmente presso i Centri di Recupero della Fauna Selvatica gestiti dall'Ente Foreste della Sardegna. di Monastir (CA) e Bonassai (SS).

- n. 1 Muflone adulto femmina;
- n. 1 Muflone piccolo;
- n. 1 Cervo maschio adulto;

n. 1 Daino piccolo;
n. 1 Gatto selvatico;
n. 1 Topo quercino;
n. 1 Martora.

Ai fini dell'esecuzione dell'appalto si precisa che gli animali dovranno essere prelevati a cura e spese dell'aggiudicatario presso le strutture sopra indicate.
La consegna dei preparati dovrà avvenire presso i nostri uffici in Decimomannu (CA).

LOTTO N.2 – Base D'asta euro 11.000 IVA compresa.
Oggetto dell'appalto del lotto n. 2 e la realizzazione di riproduzioni in resina e/o altro materiale delle seguenti specie:

classe	nome comune specie	nome scientifico specie	n°esemplari
XXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXX
Uccelli	gipeto	*Gypaetus barbatus*	1
Rettili	biacco	*Coluber viridiflavus*	1
Rettili	colubro sardo	*Coluber hippocrepis*	1
Rettili	biscia dal collare	*Natrix natrix*	1
Rettili	colubro d'Esculapio	*Elaphe longissima*	1
Rettili	natrice viperina	*Natrix maura*	1
Rettili	gongilo	*Chalcides ocellatus*	1
Rettili	lucertola tirrenica	*Podarcis tiliguerta*	1
Rettili	lucertola campestre	*Podarcis sicula cettii*	1
Rettili	lucertola del Bedriaga	*Archaeolacerta bedriagae*	1
Rettili	luscengola	*Chalcides chalcides*	1
Rettili	testuggine di Hermann	*Testudo hermanni*	1
Rettili	testuggine greca	*Testudo graeca*	1
Rettili	testuggine marginata	*Testudo marginata*	1
Rettili	testuggine d'acqua	*Emys orbicularis*	1
Rettili	tarantolino	*Phyllodactylus europaeus*	1
Rettili	geco verrucoso	*Hemidactylus turcicus*	1
Rettili	tarantola muraiola	*Tarentula mauritanica*	1
Anfibi	Discoglosso	*Discoglossus sardus*	1
Anfibi	Raganella sarda	*Hyla sarda*	2
Anfibi	Euprotto sardo	*Euproctus platycephalus*	1

Anfibi	Rana di Lessone	*Rana lessonae*	1
Anfibi	Rospo smeraldino	*Bufo viridis*	1
Anfibi	geotritone dell'Iglesiente	*Speleomantes genei*	1
Anfibi	geotritone imperiale,	*Speleomantes imperialis*	1
Anfibi	geotritone del Supramonte	*Speleomantes supramontis* 1	
Anfibi	geotrotone del Monte Albo	*Speleomantes flavus*	1
XXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	*XXXXXXXXXXXXXXX*	XXXXXXX

Si precisa che nella realizzazione delle forniture di entrambi i lotti, nel rigoroso rispetto dell'anatomia della specie, dovranno essere adottate forme, atteggiamenti, posture e colorazioni tali da avere un effetto assolutamente realistico.

PARTE II

NORME PER LA GARA E LA STIPULA

Art. 3

(Termini e modalità di ricezione delle offerte)

A) Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno, a pena di esclusione, presentare un offerta sottoscritta dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società, o da altro soggetto che presenti contestualmente specifica procura notarile; i documenti da presentare e le modalità di presentazione **a pena di esclusione** sono i seguenti:

I le ditte dovranno produrre un plico esterno debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante il nominativo, la sede dell'impresa e la dicitura *"Gara informale per la realizzazione* di preparati tassidermici e riproduzioni in resina*"*:

II. una prima busta interna, anch'essa debitamente sigillata con le innanzi descritte modalità, integra e non trasparente, recante la dicitura " offerta economica", contenente l'offerta economica alla quale si offre di eseguire la fornitura, corredata da un'analisi dei costi elementari dell'offerta;

III. una seconda busta interna, anch'essa debitamente sigillata con le innanzi descritte modalità, recante la dicitura "Documentazione di gara", contenente i documenti concernenti l'ammissione, ovvero autocertificazione relativa agli elementi di ammissione, da effettuare mediante compilazione, o riproduzione, del prestampato " allegato B", debitamente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, con allegazione di una copia di un valido documento di identità personale da prescegliere fra quelli individuati all'articolo 35 del D.P.R. 445/2000 (passaporto, carta d'identità, ecc.);

B) Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato alle **ore 12 del giorno 23.07.2008;**

dopo tale termine non si ammetteranno offerte, nemmeno in sostituzione o a modifica di quelle già pervenute. Rimane inteso che la consegna dell'offerta è ad esclusivo carico del mittente e, pertanto, l'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile qualora il plico giunga oltre i termini prefissati per ritardi imputabili al servizio postale, ai corrieri o per qualsiasi altro motivo, ovvero qualora il plico giunga aperto o danneggiato, tale da non rispondere più ai requisiti di integrità indispensabile per l'ammissione alla gara.

C) Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate:

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA –SERVIZIO TECNICO

Viale Luigi Merello, 86 – 09123 CAGLIARI

D) L'offerta economica, espressa in euro, dovrà essere indicata in cifre ed in lettere, fermo restando che, in caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l'amministrazione, salvo errore palesemente riconoscibile da parte della commissione;

F) Sull'offerta deve essere regolarmente assolta l'imposta di bollo, pena la regolarizzazione, ai sensi di legge.

Art 4

(Procedura e criteri di aggiudicazione)

L'appalto viene aggiudicato in trattativa privata mediante esperimento di gara informale, giustificata ai sensi del combinato disposto dell'articolo 17, comma 1 punto 41 e dell'articolo 20 del "Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi da eseguirsi in economia" dell'Ente Foreste della Sardegna, approvato con Delibera del C.d.A. n. 34 del 05.03.2008 e pubblicato su B.U.R.A.S. n. 16 del 20.05.2008.

L'aggiudicazione della fornitura avverrà secondo il criterio dell'offerta al minor costo.

Le offerte economiche possono essere presentate esclusivamente in ribasso sulla base d'asta stabilita all'articolo 1, procedendo all'automatica esclusione delle offerte in rialzo.

In applicazione dell'art. 69 del R.D. 827/1924, si dichiara che sarà facoltà di questa Amministrazione procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga o rimanga valida una sola offerta ovvero di non aggiudicare in parte o tutta la fornitura motivando, in tal caso, adeguatamente il provvedimento.

In particolare sarà in facoltà dell'Ente non procedere ad alcuna aggiudicazione giusticando in tal caso adeguatamente il provvedimento adottato.

In caso di offerte a punteggio uguale, si procederà ai sensi dell'Art. 77 del R.D. 827/1924.

Art. 5

(Soggetti ammessi a partecipare e capacità dei concorrenti)

Sono ammesse a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 29 della L.R.5/07.

Non possono partecipare alla gara i concorrenti che, ai sensi dell'art 34 comma 2 D. Lgs. 163/06, si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. Sono

esclusi altresì dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Ai fini dell'ammissione i soggetti partecipanti, dovranno, pena l'esclusione, possedere i seguenti requisiti:
a1) Assenza di cause di esclusione: le imprese, e per esse, con riferimento ai requisiti personali, i legali rappresentanti, non dovranno incorrere in uno dei casi di esclusione previsti dall'art. 38 del d.lgs.163/06 e successive modificazioni. Saranno parimenti escluse le imprese che si siano rese colpevoli di negligenza o malafede in precedenti forniture, in applicazione dell'art. 3 del R.D. 2440/23 e del R.D. 827/24.
a2) Assenza di rapporti di collegamento o controllo diretto o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara;
a3) Essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili.
Per quanto concerne il lotto n. 1 il partecipante dovrà essere abilitato all'esercizio della professione secondo le norme vigenti nella Provincia/Regione in cui viene esercitata la professione.

Art. 6

(Validità dell'offerta)

Le offerte delle ditte rimangono ferme per 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta.

Art. 7

(Cauzione definitiva)

L'aggiudicatario a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi del contratto stipulato, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi dovrà prestare una cauzione definitiva da costituirsi nelle forme e modalità previste dall' art. 54 L.R. 5/07 per un importo pari al 5% dell'importo di aggiudicazione.

Art. 8

(Valutazione delle offerte)

Le offerte saranno aperte il giorno feriale successivo a quello di scadenza di presentazione dell'offerta, alle ore 10.00, presso la sede dell'Amministrazione appaltante.
La seduta di gara è pubblica; potranno partecipare tutti i soggetti interessati nei limiti di capienza della sala a disposizione per la seduta.
Esaurito l'esame sulla documentazione di gara e sul possesso da parte dei soggetti concorrenti dei requisiti per la partecipazione alla gara stessa, si procederà all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Art. 9

(Stipulazione del contratto)

Il contratto verrà concluso mediante scrittura privata ovvero mediante lettera d'ordine secondo l'uso del commercio.

Nel primo caso, il rappresentante dell'impresa risultata aggiudicataria deve presentarsi, per la stipulazione del contratto, entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui l'Amministrazione comunica all'impresa l'esito della gara.

Nell'occasione deve dare prova di aver effettuato la costituzione della garanzia cauzionale

Ove tale termine non venga rispettato senza giustificati motivi, l'Amministrazione può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell'aggiudicazione.

PARTE III

OBBLIGHI CONTRATTUALI

Art. 10

(Termini, e modalità di consegna)

La realizzazione e consegna delle forniture dovrà avvenire nel termine di 90 giorni consecutivi naturali decorrenti dalla data di stipulazione del contratto.

Per i ritardi nelle consegne, oltre i succitati termini, verranno applicate le penali di cui all'articolo 12 del presente disciplinare.

Tutte le spese di imballaggio, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico dell'impresa, la quale pertanto deve effettuare le consegne libere da qualunque spesa.

Deterioramenti per negligenze ed insufficienti imballaggi od in conseguenza del trasporto conferiscono all'Ente Foreste della Sardegna il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli scartati al collaudo, a tutto danno dell'appaltatore.

L'impresa potrà richiedere lo spostamento dei termini di consegna solo per impedimenti o ritardi dovuti a cause di forza maggiore (alluvioni, incendi, scioperi ecc.) debitamente dimostrate con idonea documentazione accettata dall'Ente.

L'evento di forza maggiore dovrà essere comunicato all'Ente entro 5 giorni dal suo verificarsi. Decorso tale termine la causa di forza maggiore non viene riconosciuta e l'impresa è soggetta alle penalità previste dall'art. 12 per gli eventuali ritardi sull'esecuzione della fornitura.

Il protrarsi del ritardo per fatti dell'impresa per più di trenta giorni dal termine stabilito potrà comportare la risoluzione contrattuale, fatta salva l'esecuzione della procedura in danno.

La risoluzione contrattuale determinerà l'incameramento della cauzione.

Art. 11

(Liquidazione e pagamento dei corrispettivi)

I corrispettivi dovuti sulla base del contratto saranno liquidati entro 60 giorni dalla data di presentazione di fattura, redatta secondo le norme in vigore.

La fattura potrà essere presentata per i prodotti consegnati e positivamente collaudati.

Art. 12

(Penalità nell'esecuzione)

L'impresa, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a penalità quando:

1. effettua in ritardo la consegna della fornitura: 2 % dell'importo di aggiudicazione per ogni decade di ritardo;
2. si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati: 2% dell'importo delle forniture non conformi;
3. effettua in ritardo gli adempimenti prescritti, nel caso di rivedibilità dei beni in sede di collaudo o di invito al rifacimento e all'eliminazione di difetti o imperfezioni manifestate anche durante il periodo di garanzia: 1 % dell'importo della fornitura oggetto dei prescritti adempimenti per ogni decade di ritardo;
4. non effettua, o effettua con ritardo, il ritiro dei prodotti rifiutati al collaudo, dai magazzini in cui è avvenuta tale operazione: 1 % dell'importo delle forniture rifiutate;

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendente dal contratto cui essi si riferiscono. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione.

L'addebito delle penali potrà, altresì, essere addebitato su eventuali ulteriori crediti dell'Impresa ipendenti da altri contratti.

PARTE IV

COLLAUDO DELLA FORNITURA

Art. 13

(Collaudo)

Il collaudo, eseguito da dipendenti dell'Ente, deve accertare che i beni forniti dall'impresa presentino i requisiti richiesti dal contratto, o dal presente capitolato.

Alle operazioni di collaudo l'impresa può farsi rappresentare da propri incaricati e l'assenza di rappresentanti dell'impresa è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all'impresa, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata.

Delle operazioni di collaudo sarà redatto specifico verbale, firmato dagli esecutori e, se presenti, dagli incaricati dell'impresa.

Il collaudo verrà effettuato nei locali dove è avvenuta la consegna, entro 30 giorni dalla data di consegna.

Qualora ritenuto opportuno dall'Ente, un collaudo parziale potrà essere eseguito presso i magazzini dell'impresa, con spese relative alla missione del personale incaricato per l'esecuzione del collaudo, a carico dell'Ente stesso.

In tale ultimo caso, il collaudo regolare non implica dichiarazione di presa in consegna della fornitura, la quale deve essere rilasciata dai consegnatari dei magazzini destinatari.

Se tale collaudo viene disposto dall'Ente presso gli stabilimenti di produzione indicati dall'impresa aggiudicataria, il tempo richiesto per l'operazione di collaudo comporta spostamento del termine di consegna per un uguale numero di giorni, e cioè da quelli decorrenti dalla data di messa a disposizione dei beni per il collaudo a quelli di ultimazione di tale operazione risultante dal verbale relativo.

Art. 14

(Risultati di collaudo)

I collaudatori, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono:

1) accettare i prodotti;
2) rifiutare, in tutto o in parte, i prodotti;
3) dichiarare rivedibili, in tutto o in parte i prodotti.

Il regolare collaudo dei prodotti non esonera comunque l'impresa per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo ma vengano in seguito accertate.

Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche.

Salvo diversa indicazione contrattuale, l'impresa ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spesa i prodotti non accettati al collaudo entro 15 giorni dalla data del verbale, dei collaudatori da cui risulti l'avvenuto rifiuto; o dalla data della lettera raccomandata dell'Amministrazione di notifica del rifiuto, ove l'impresa non abbia presenziato al collaudo.

Decorso il suddetto termine si applicano le penali previste al precedente art. 12. Possono essere dichiarati rivedibili quei prodotti che presentano difetti di lieve entità, cioè non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati, e per essi si ritiene che possano essere posti nelle condizioni prescritte, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.

In via di eccezione, l'Amministrazione, su conforme proposta dei collaudatori, può accettare, con adeguata svalutazione, le forniture di beni non perfettamente conformi ai campioni od alle prescrizioni tecniche richiamate in contratto.

Art. 15

(Difetti di costruzione e garanzie dell'impresa)

L' appaltatore garantisce i prodotti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla data di effettiva consegna.

L'impresa pertanto è obbligata a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati.

Entro 15 giorni dalla data della lettera dell'Amministrazione con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l'impresa è tenuta ad adempire a tale obbligo.
Entro lo stesso termine deve, ove necessario, sostituire le parti logore, rotte o guaste e se ciò non fosse bastevole, a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi.
Decorso infruttuosamente il suddetto termine si applicano le penali previste al precedente Art. 12, comma 1 punto 3.
Qualora, trascorsi ulteriori 30 giorni dal suddetto termine, l'impresa non abbia adempiuto al suo obbligo, l'Amministrazione si riserva il diritto di far eseguire, da altre imprese, i lavori necessari ad eliminare difetti ed imperfezioni addebitandone l'importo all'impresa.
A garanzia di tale obbligo, l'Amministrazione può sospendere i pagamenti eventualmente ancora non effettuati in contratto, ovvero, in mancanza, i pagamenti dovuti alla impresa in relazione ad altre forniture in corso con l'Amministrazione.

PARTE V
NORME FINALI
Art. 19
(Norme finali)

Tutti i termini disposti negli atti di gara sono da intendersi come perentori;
Tutte le modalità di partecipazione e presentazione dell'offerta disposti negli atti di gara, sono da intendersi a pena di esclusione, fatta salva la possibilità della commissione di invitare le imprese concorrenti a completare od a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, secondo quanto previsto dall'art. 46 del D.Lgs. 163/06

Art. 20
(Privacy)

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

Il Direttore del Servizio
F.to Antonio
Casula